

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV) .....	»	4
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	8
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	13
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	22
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	23
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	33
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	38
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	56
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	57
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	59

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) .....	3
Audizione del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Paolo Savona .....	3
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro .....	3
Audizione di rappresentanti della CIA, Coldiretti e Confagricoltura .....	3

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 23 aprile 2020.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 11.45.

**Audizione del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Paolo Savona.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.45.

**Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

**Audizione di rappresentanti della CIA, Coldiretti e Confagricoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .....	4
ALLEGATO (Rilievi deliberati) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla XII Commissione)

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 22 aprile 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, evidenziando gli aspetti di competenza della Commissione che meritavano di essere approfonditi, ha invitato i colleghi e il Governo ad esprimersi e si è riservato di avanzare una proposta di rilievi all'esito del dibattito.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) rimarca l'importanza della direttiva in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti soffermandosi, in particolare, sui positivi effetti che questa produrrà per la salute dei lavoratori, dal momento che in essa viene previsto un notevole abbassamento dei limiti delle dosi di radiazioni sui luoghi di lavoro. Si tratta, dunque, di un atto comunitario che occorre recepire prontamente e auspica che vengano accolte le indicazioni che la Commissione Difesa for-

nirà nella deliberazione dei rilievi, affinché i nuovi contenuti siano rispettati anche nelle attività poste in essere dal Ministero della difesa, anche attraverso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in vigore. Conclude sottolineando l'esigenza che sia rispettato pienamente il requisito dell'indipendenza dell'autorità nazionale preposta ai controlli.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, ringraziando tutti i gruppi per il contributo offerto, presenta e illustra la sua proposta di rilievi (*vedi allegato*).

Roberto ROSSINI (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro del relatore e preannuncia il voto favorevole del gruppo del M5S. Ribadisce, quindi, le considerazioni del collega Aresta riguardo all'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva, che deve soddisfare il requisito dell'indipendenza (me-

diate separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) e avere poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Del resto, in materia di salute del personale militare, non possono essere dimenticati gli insegnamenti tratti dalle inchieste parlamentari sull'uranio impoverito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).**

**RILIEVI DELIBERATI**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato – nelle sedute del 4 marzo e del 15, 22 e 23 aprile 2020 (ai cui resoconti si rinvia) – lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM;

premessi che:

l'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), ha conferito la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della predetta, la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza di protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

i commi 1, lettera a), e 2 dell'articolo 20 della citata legge di delegazione europea 2018, nel definire i principi e criteri direttivi della delega, stabilisce che il Governo è tenuto a introdurre le modifiche e le integrazioni per l'integrale e corretto recepimento della direttiva, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della normativa di settore, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente;

l'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva 2013/59/EURATOM e l'articolo 2,

comma 2, lettera c) dello schema di decreto legislativo di recepimento, includono, nel rispettivo ambito di applicazione, lo smaltimento dei rifiuti come definito all'articolo 7, n. 136, dello stesso schema di provvedimento;

l'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, prevede che il deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame include il Ministero della Difesa tra le autorità che, in ragione delle proprie peculiarità funzionali e organizzative, sono responsabili dell'attuazione della normativa di cui si tratta;

l'articolo 242 dello schema di decreto legislativo in esame rinvia alle disposizioni specifiche, contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposi-

zioni regolamentari in materia di ordinamento militare e il decreto del Ministero della difesa del 24 luglio 2007 affidano al Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM) le competenze in materia di radioattività ambientale, di raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi della Difesa;

considerato che:

il Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), dal 2007 ha avviato le attività di dismissione e rilascio incondizionato del reattore termico sperimentale RTS-1 « Galileo Galilei » e attualmente costituisce il deposito temporaneo per la gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall'Amministrazione difesa;

i rifiuti temporaneamente stoccati presso il sito del CISAM, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla dismissione dell'unico reattore di ricerca della Difesa sono classificabili come rifiuti di media e bassa attività derivanti da attività civili e quindi pienamente conformi alla disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame e a quelli destinati al conferimento al Deposito nazionale;

la Difesa non dispone di armamento nucleare e i rifiuti attualmente stoccati sono della stessa tipologia e natura di quelli provenienti da altre Amministrazioni;

il deposito del CISAM, in quanto sito di stoccaggio temporaneo, è intrinsecamente

inidoneo per dimensioni e per caratteristiche, alla gestione definitiva di rifiuti radioattivi;

la particolare complessità della materia disciplinata dal provvedimento in esame fa ritenere auspicabile che si realizzino e si sviluppino forme di collaborazione tra le Autorità competenti di cui all'articolo 8 in grado di generare sinergie e condivisione di pratiche e di esperienze;

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

inserirà la Commissione Affari sociali indirizzi volti a prevedere che il Governo:

a) stabilisca che i rifiuti radioattivi provenienti dalle attività dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscano, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti e, a tal fine, che le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa siano eseguite, presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), anche dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) secondo le modalità di cui all'articolo 9 dello schema;

b) garantisca la piena attuazione della direttiva europea e che, nel decreto legislativo in via di emanazione, sia verificato che le attività svolte dal Ministero della difesa recepiscano i contenuti delle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti, valutando, qualora necessario, l'aggiornamento delle disposizioni in vigore.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	8
DL 23/2020: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ....	8
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	12

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.*

**La seduta comincia alle 17.40.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Simona Vietina.

**DL 23/2020: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

**C. 2461 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, sostituendo il relatore, il quale ha comunicato che per causa di forza maggiore sopraggiungerà con lieve ritardo, riferisce che il provvedimento in esame rientra nel novero dei decreti-legge emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza *coronavirus*. Ricorda che la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni VI e X che esaminano il provvedimento in sede referente e che, nell'ambito delle misure previste, rientra indirettamente tra le competenze della Commissione quella recata dall'articolo 14 in materia di finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo.

L'articolo 14 dispone l'assegnazione, per il 2020, di 30 milioni di euro al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e di 5 milioni di euro al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi – Fondi entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo – al fine di estenderne le facoltà operative.

In particolare, il comma 1 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva può prestare garanzia fino al 31 dicembre 2020 sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da



altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche i cui ricavi siano stati pesantemente colpiti dalle misure di contenimento del contagio da *coronavirus*. Nello specifico vengono inclusi nell'ambito di operatività del Fondo anche i finanziamenti per operazioni di liquidità (come pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via) a favore di oltre 110.400 società iscritte al Registro CONI e circa 140.000 associazioni e società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituita una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 prevede che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva – istituito presso l'Istituto per il credito sportivo – può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 individua la copertura degli oneri derivanti dalle misure descritte.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver premesso che il suo gruppo è certamente favorevole al sostegno al credito in favore delle imprese, esprime perplessità sulle modalità con cui si prevede di effettuarlo. Ritiene, in particolare, che le garanzie da parte dello Stato dovrebbero essere aumentate.

Domenico FURGIUELE (LEGA) sottolinea, a mo' di premessa generale, il colpevole ritardo con cui l'Europa si è resa

conto del dramma che l'Italia sta attraversando: un dramma che segnerà una tristissima pagina della storia, non solo italiana, ma di tutto il mondo. Sorprende e amareggia la mancanza di solidarietà di tanti partner europei, che stentano ancora a capire l'entità del danno economico e il pericolo che si porta dietro.

Dopo aver ricordato come il *coronavirus* abbia comportato effetti disastrosi, non solo da un punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico, esprime l'avviso che il Governo si sia mosso troppo lentamente rispetto alla gravità degli effetti provocati dalle misure di contenimento dell'epidemia: lentamente e con misure non adeguate ad assicurare davvero la sopravvivenza non solo delle imprese, ma dei milioni di italiani che, senza lavoro, si sono ritrovati a non avere più risorse per andare avanti. I decreti-legge che si sono succeduti nelle ultime settimane non sono stati infatti seguiti da atti concreti utili ad azzerare la farraginoso burocrazia che ancora rende tortuosa la strada per l'accesso agli ammortizzatori sociali e alle altre misure di effettivo sostegno. La mancata introduzione della cassa integrazione sta ingenerando paura in larghi strati della popolazione: una paura che rischia di sfociare in una pericolosa tensione sociale. Sollecita quindi maggiore tempestività nell'adozione di misure concrete a tutela delle piccole e medie imprese oltre che delle grandi aziende: non bastano le norme, occorre che gli effetti si sentano rapidamente.

È dell'avviso che le misure del provvedimento in esame, al pari di quelli che lo hanno preceduto, costituiscano solo dei « pannicelli caldi ». Pensa ad esempio alla dilazione delle scadenze fiscali: misura che certamente non basta a dare ossigeno alle imprese, che necessitano piuttosto di finanziamenti immediati. Sottolinea inoltre che sono diverse le categorie dimenticate dal decreto in esame e dal « cura Italia »: tra queste ricorda, in particolare, i disabili e i lavoratori stagionali. Si rammarica che non siano state ascoltate le buone idee delle opposizioni, che avevano raccolto le istanze di tanti settori della popolazione

che chiedono che quanto prima si assicurino misure di protezione come la cassa integrazione. Invita quindi i colleghi ad una maggiore sensibilità e ad appoggiare gli emendamenti finalizzati a far giungere ai cittadini risorse economiche in tempo breve, perché i settori dello sport e della cultura, per quanto importanti, non possono esistere senza le imprese.

Luigi CASCIELLO (FI) premette di condividere le considerazioni di carattere generale del deputato Furgiuele. Volendo attenersi agli aspetti di competenza della VII Commissione, si domanda se la dotazione di 30 milioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto in esame possa essere considerata sufficiente per la garanzia statale a fronte di un altissimo numero di enti e associazioni sportivi, tutti a rischio di collasso. Osserva, in proposito, che il mondo dello sport sarà l'ultimo a poter ripartire, non potendo certamente garantire gli *standard* di sicurezza che intanto vengono richiesti alle imprese, e che ciò comporterà notevoli perdite non solo per lo sport e per le persone che ne vivono, ma anche in termini di PIL. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo di Forza Italia a fronte di un provvedimento che stanziava risorse palesemente inadeguate alle circostanze emergenziali, lasciando intendere che vi sia mancanza di consapevolezza rispetto a ciò che sta avvenendo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), riferendosi a quanto detto dal deputato Furgiuele, puntualizza che tutti loro sono ben consapevoli della gravità dei problemi che il Paese si trova ad affrontare. Ma, con riguardo all'aspetto di competenza della Commissione, ritiene che la misura di cui all'articolo 14 del decreto in esame sia importante e debba essere apprezzata. In sostanza, si prevede una garanzia statale — che in quanto garanzia si attiva solo quando necessaria — non solo sui finanziamenti che il mondo dello sport riceve per spese in conto capitale, ma anche per spese in conto corrente, come salari, fatture, canoni e così via. Si tratta di una

misura di sostegno di un settore, quello dello sport, il cui positivo ruolo di fattore di aggregazione sociale è ben riconosciuto.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), premesso di non comprendere come si possa non riconoscere l'enorme sforzo che il Governo in questo momento sta compiendo per sostenere tutti i soggetti colpiti dalla crisi economica, sottolinea che il decreto, considerato nella sua globalità, contiene importanti misure di sostegno delle imprese, che formano il tessuto economico e produttivo del Paese. Rimarca che le risorse finanziarie stanziare per lo sport sono solo una parte di un ammontare molto consistente mobilitato per sostenere i moltissimi settori in difficoltà e che, in generale, il decreto in esame non è né il primo né l'ultimo dei provvedimenti che il Governo sta adottando. Evidenzia che anche la VII Commissione sta dando il suo contributo, con proposte e indirizzi al Governo, formulati attraverso appositi atti di indirizzo: tra l'altro nella seduta di domani dovrebbe iniziare la discussione di risoluzioni che suggeriscono specifiche misure di sostegno per il settore della cultura e dello spettacolo.

Ciò premesso, invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere un riferimento al fatto che sarebbe utile estendere anche ai titolari di esercizi sportivi le agevolazioni fiscali che sono state previste con il decreto-legge « Cura Italia » per i titolari di negozi e botteghe che pagano un canone di locazione per i locali che utilizzano. Fa presente che i luoghi di aggregazione sportiva hanno una funzione essenziale nel tessuto sociale del Paese.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver premesso che la sua parte politica è favorevole all'indebitamento pubblico in favore delle imprese e dei cittadini che sono in difficoltà per la crisi economica, chiarisce che le loro obiezioni riguardano il modo con cui si sta procedendo: il presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato, a parole, di voler ascoltare le proposte delle minoranze e di volerle coin-

volgere nello sforzo che si sta facendo di trovare soluzioni per i problemi della crisi economica, ma poi di fatto di queste proposte non tiene conto.

Nel merito del decreto-legge in esame, e più precisamente dell'articolo 14, che tocca indirettamente la competenza della Commissione, osserva che le misure ivi contenute sono di fatto una garanzia soltanto per le banche, non per gli enti e le realtà associative del mondo dello sport. Fa tra l'altro presente che i finanziamenti per i quali si presta la garanzia statale sono erogati non a tassi agevolati, ma a tassi di interesse di mercato.

A suo avviso, nella proposta di parere si dovrebbe raccomandare alle Commissioni VI e X di prevedere la concessione della garanzia statale anche in relazione al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, e in particolare sul comparto per operazioni di liquidità di cui all'articolo 14 del decreto-legge in esame. Servirebbe una dotazione di altri 80 milioni, oltre quella prevista di 30 milioni, in ragione di finanziamenti per la liquidità fino a 110 milioni a favore dei soggetti beneficiari della misura. Inoltre si dovrebbe raccomandare di prevedere la pos-

sibilità di cedere a intermediari finanziari i crediti di imposta vantati nei confronti dello Stato. Infine si dovrebbe prevedere espressamente che le limitazioni imposte all'attività degli operatori del settore per contenere la diffusione del Covid-19 costituiscono causa di forza maggiore per ogni loro inadempimento avente effetti economici.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), *relatore*, esprime comprensione per le preoccupazioni emerse dagli interventi che ha ascoltato. Tuttavia ricorda che quello in esame è un provvedimento dai contenuti ben precisi, il cui esame in sede referente compete ad altre Commissioni, rispetto al quale la VII Commissione è chiamata a formulare il parere su aspetti limitati. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), che tiene conto del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 18.20.**

ALLEGATO

**DL 23/2020: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2461 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni riunite VI e X l'opportunità di estendere il credito d'imposta già previsto a favore degli esercenti di attività d'impresa – nella misura del 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – anche ai « fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro » (categoria C/4) e ai « fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro » (D/6).

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione .....	13
D.L. n. 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	21

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.*

#### La seduta comincia alle 17.

##### Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che la deputata Mariastella GELMINI entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente, in sostituzione dell'onorevole Carlo GIACOMETTO.

**D.L. n. 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le**

**imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, riferendo sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 23 del 2020, fa presente che l'unica disposizione che ricade nell'alveo di competenza della Commissione è l'articolo 23, che proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

Il citato articolo 17-*bis* reca un meccanismo volto a rendere più efficaci i controlli in materia di versamenti previdenziali e contributivi per i propri lavoratori da parte delle ditte aggiudicatrici di contratti di appalto. Il comma 5 prevede tuttavia che tali obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di sopra forniscano al committente una certificazione – messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate, che ha validità di quattro mesi – che dimostri la sussistenza di taluni requisiti di affidabilità. Nella relazione illustrativa, il Governo motiva la disposizione con riferimento alla necessità di limitare gli accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Per completezza, richiama anche il contenuto dell’articolo 12, che riguarda l’applicazione del fondo Garanzia mutui prima casa, in quanto incidente, sia pure in via indiretta, con le competenze della Commissione in materia di politiche per la casa.

L’articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui « prima casa » (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall’articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo. Fa presente, infatti, che idee che possono essere considerate ottime sono prive di valore se le modalità per la loro attuazione non sono efficaci. Osserva che nel provvedimento non si trovano attuati quelli che oggi si possono considerare proclami ed annunci del Presidente del Consiglio, che facevano ben sperare, essendosi fatto riferimento alla « potenza di fuoco » di 400 miliardi di euro da destinare alle attività produttive. Nel provvedimento, peraltro di difficile comprensione, tempi, importi e modalità di erogazioni sono invece ben diversi da quelli annunciati.

Quanto ai tempi di erogazione dei contributi, valutati in 2/3 mesi e che in condizioni normali potrebbero ritenersi accettabili, la sequenza articolata di passaggi, tra i quali anche l’emanazione di specifiche circolari bancarie per l’accesso al credito, li rendono del tutto inaccettabili nello stato di emergenza attuale.

Quanto agli importi, fa presente che l’erogazione di un prestito pari al 25 per cento del fatturato dell’ultimo bilancio, in luogo di un’erogazione di contributi a fondo perduto come deliberato in altri Stati dell’Unione quali Germania e Olanda, del quale si dovranno pagare inoltre interessi e commissioni bancarie, permetterà alle imprese di assolvere al solo versamento delle imposte dovute, rappresentando quindi tale erogazione una mera partita di giro per lo Stato, piuttosto che un aiuto concreto alle imprese come sarebbe stato auspicabile.

Segnala, infine, che l’articolo 37 del decreto-legge, che prevede la sospensione del termine dei procedimenti amministrativi fino al 15 maggio, ha determinato l’effetto di bloccare le procedure in corso per le gare d’appalto, paralizzando un settore assai rilevante, soprattutto nella cosiddetta « fase 2 », quella della ripartenza economica del Paese.

In conclusione nessun aiuto viene dato dal provvedimento in esame alle aziende, ai lavoratori autonomi, alle partite Iva, né il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di accogliere le poche ma significative

proposte emendative elaborate dalle opposizioni con spirito costruttivo, che avrebbero delineato un quadro normativo assai più efficace.

Tommaso FOTI (FDI) reputa del tutto insufficiente l'intervento del Governo, sia in termini generali, sia in relazione ad uno specifico settore di interesse della Commissione. Si riferisce, in particolare, alla totale assenza di aiuti all'edilizia, filiera economica che dal 2008 risente di una crisi che ne ha ridotto considerevolmente il numero di aziende e di addetti e che, tuttavia, riveste una importanza ancora enorme per l'economia e lo sviluppo del Paese.

Peraltro, la dimensione ridotta della massima parte delle imprese del settore e il suo significativo indotto, richiedono di assumere interventi massicci e mirati di rilancio degli investimenti pubblici, mentre i dati dell'ultimo quadriennio – quali ad esempio quelli di ANAS – sono di segno opposto. Di fronte a questo vero e proprio bollettino di guerra che, non da ora, proviene dal settore edile, sarebbe stata auspicabile una incisiva facilitazione dell'accesso al credito, circostanza che tuttavia – anche alla luce delle considerazioni espresse da Banca Italia e ABI nel corso di recenti audizioni parlamentari – richiederebbe un'applicazione del provvedimento in esame ben diversa da quanto realmente avviene in numerose sedi bancarie, nelle quali l'erogazione dei prestiti viene condizionato all'esibizione di copiosi documenti non dovuti. Forse non è quindi del tutto priva di fondamento la richiesta di ABI di garantire una sorta di scudo penale per i funzionari che gestiscono tali procedure.

Conclude ribadendo nuovamente la richiesta di svolgere quanto prima l'audizione della Ministra delle infrastrutture per un confronto serio sulle tematiche legate al rilancio dei lavori pubblici.

Erica MAZZETTI (FI) esprime preliminarmente una grande insoddisfazione per il comportamento del Governo e della maggioranza su questo come anche sugli altri provvedimenti in corso di elabora-

zione, non essendo stato dato alle opposizioni alcun margine di intervento. Sottolinea come il sistema produttivo italiano stia attraversando una forte crisi sia per l'incertezza sulla possibile riapertura sia per la preoccupazione riguardo al recupero del guadagno perduto in questi mesi di chiusura. Il Governo in una tale fase dovrebbe attuare qualsiasi sforzo volto a sostenerle, mentre nel decreto-legge in esame si rinvengono solo misure di posticipazione per il pagamento delle tasse, erogazione di prestiti in luogo di elargizioni a fondo perduto e misure inefficaci a sostenere le imprese. Sarebbe stata invece opportuna una moratoria per tutto l'anno 2020, a suo giudizio configurabile come una vera misura di aiuto e di semplificazione, delle quali non vi è traccia nel provvedimento.

Nessuna delle proposte concrete presentata dalle opposizioni è stata attuata, nessun emendamento è stato accolto ed è stata finanche posta la fiducia sui precedenti provvedimenti di urgenza, contraddicendo l'attuale maggioranza quanto con forza proclamato nelle scorse legislature, quando era opposizione.

Ritiene preoccupante che il destino del Paese sia affidato a un nutrito gruppo di sedicenti esperti che di fatto hanno commissariato il Governo, non essendo più i Ministri a decidere il da farsi né il Parlamento ad essere coinvolto. Osserva inoltre che in tale gruppo non è presente alcun rappresentante del mondo produttivo, il che desta ulteriore preoccupazione quanto alle risposte che le aziende si aspettano per la ripartenza. Non esiste un piano nazionale unitario sulla riapertura dei vari settori, di cui ad oggi non è dato ancora conoscere il calendario.

Quanto la competenza della Commissione, sottolinea l'importanza per la ripresa economica delle settore dei lavori pubblici e dell'edilizia. Quanto al primo ritiene necessaria una audizione della Ministra De Micheli, che il proprio gruppo chiede da mesi e che è ormai indifferibile, dovendosi procedere con rapidità alla semplificazione del Codice degli appalti,

oggetto di una proposta di legge a sua prima firma della quale chiede alla presidenza il rapido avvio dell'esame.

Quanto all'edilizia, settore fondamentale anch'esso in crisi da molti anni, segnala la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di legge che va nel senso della semplificazione nonché di una interpellanza urgente in Assemblea volta alla detassazione di tutti i tipi di immobili, all'ampliamento dell'istituto della cedolare secca anche per immobili con destinazione d'uso diversa da quella attualmente prevista e alla semplificazione delle normative edilizie, soprattutto con riguardo alla raccolta in un unico codice di tutta la normativa di settore e alla possibilità di sostituire il vigente permesso a costruire con una più semplice e veloce autocertificazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 17.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.*

**La seduta comincia alle 17.23.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.**

**Atto n. 166.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che la Commissione

avrebbe dovuto esprimersi entro lo scorso 14 aprile. Tuttavia, la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza Unificata. Ciò nonostante, in considerazione dell'imminente scadenza della delega (5 marzo 2020) e all'urgenza segnalata dal Governo, la Presidenza della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto alla Commissione.

Resta inteso che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. Aggiunge inoltre che, in ossequio a quanto concordato nello scorso Ufficio di presidenza, ha trasmesso una nota al Governo con la quale ho chiesto al Governo di valutare l'opportunità che la Commissione Ambiente esprima il parere oltre il termine previsto in via originaria, e comunque in un tempo congruo con l'eventuale esercizio della delega, anche alla luce delle recenti iniziative normative volte a spostare il termine originariamente fissato.

Mario MORGONI (PD), *relatore*, riferisce sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166).

Come già evidenziato, il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 14 aprile, anche se l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredata del parere della Conferenza Unificata.

È invece fissato al 5 luglio 2020 il termine per il recepimento della direttiva 2018/849.

Quanto invece al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019), esso risulterebbe scaduto lo scorso 5 marzo ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del termine, esso verrebbe,



a normativa ora vigente, a scadere il prossimo 5 giugno 2020. Peraltro, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata introdotta una ulteriore proroga di tre mesi per l'esercizio della delega in oggetto.

Prima di esaminare il testo del provvedimento, appare utile ricordare che la norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva in vigore dal 4 luglio 2018. In particolare, l'articolo 14, comma 1 lettera a) della citata legge n. 117 del 2019 prevede che si proceda al coordinamento delle previsioni del decreto legislativo n. 209/2003 con le disposizioni contenute nella direttiva oggetto di recepimento, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, la nuova normativa dovrà individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, disciplinare i sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, anche se fuori uso, incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

La direttiva 2018/849 principalmente mira a rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di tali rifiuti da parte degli Stati membri verso la Commissione europea.

Ai fini del suo recepimento, il testo in esame novella quindi la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate (segnatamente, il D.Lgs. n. 22 del 1997 «decreto Ronchi») e coordinarla con il codice ambientale.

Si tralasciano in questa sede le modifiche che riguardano il mero aggiornamento dei riferimenti normativi interni ovvero di carattere formale.

La prima modifica sostanziale riguarda l'articolo 3, comma 1, lettera n) del decreto n. 209 del 2003 (articolo 1, comma 1, lettera a, numero 2) dello schema. Essa ha lo scopo di precisare la definizione di

«frantumazione». Si chiarisce che anche le parti non metalliche derivanti da tale operazione – oltre che al recupero, anche energetico, o allo smaltimento, come prevede la vigente normativa – possono essere destinate al riciclaggio.

Sempre con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003, degna di menzione è anche la modifica del comma 3 finalizzata a specificare che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale. Si tratta di previsione attuativa del nuovo articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/85, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo, abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue.

Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 5 del decreto n. 209.

Al comma 1 (comma 1, lettera e), numero 2) dello schema), si precisa che il centro di raccolta, al quale il concessionario deve consegnare i veicoli è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita, che sono poi disciplinati nel presente schema. Ciò allo scopo di favorire la raccolta presso centri e impianti certificati e che garantiscano la qualità dei dati raccolti e comunicati.

Al riguardo, la direttiva attuata in questa sede prevede che i produttori istituiscano un meccanismo di autosorveglianza – in linea con il regime di responsabilità estesa del produttore – sui centri convenzionati, anche al fine di assicurare la corretta predisposizione della prescritta relazione di controllo sulla qualità dei dati comunicati.

Si evidenzia che l'articolo 231, comma 2, del codice ambientale attribuisce al proprietario di veicoli destinati alla demo-

lizzazione la facoltà di consegnarli ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri qualora intenda acquistarne un altro. Questi ultimi hanno l'obbligo di accettarne la consegna. Tale obbligo opera però solo per i veicoli che non sono disciplinati dal citato decreto n. 209 del 2003 (che riguarda, in particolare, i veicoli a motore per il trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente o per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. ed i veicoli a motore a tre ruote). Viceversa, per i veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto n. 209, non sussiste alcun obbligo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato di accettare la consegna per la successiva consegna ad un centro di raccolta e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione. Ove però la accettino, scatta l'obbligo di conferire il veicolo ai suddetti centri di raccolta convenzionati, mentre il medesimo obbligo non grava sui concessionari che ricevono veicoli non soggetti alla normativa in esame poiché – come chiarisce la relazione illustrativa – « non è previsto dalla direttiva 2000/53/CE ».

La seconda modifica introduce un comma 1-*bis*, che riguarda sempre i concessionari di cui al comma precedente, prevedendo che questi gestiscano come « deposito temporaneo » i veicoli che accettano, prima di conferirli a centri di raccolta, prescrizione peraltro già contenuta nell'articolo 6, comma 8-*bis* del testo vigente.

Ancora, il comma 3 dell'articolo 5 viene integrato, da un lato, per specificare che l'obbligo dei produttori di veicoli di ritirare i veicoli fuori uso opera sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, per imporre ai medesimi produttori di dare adeguata informazione sulle procedure di selezione dei centri di raccolta.

Sempre all'articolo 5, al comma 9 si chiarisce che anche i titolari dei centri di raccolta – in analogia con quanto previsto per gli impianti di trattamento – devono effettuare le operazioni di messa in sicu-

rezza del veicolo entro un breve termine (che lo schema in esame fissa in sette giorni) anche prima della radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), mentre le ulteriori fasi di trattamento avverranno successivamente alla cancellazione dal PRA.

Infine, al comma 15 si consente che la consegna di veicoli o pezzi usati possa avvenire, oltre che ai consorzi obbligatori, anche ad altri sistemi di gestione di filiera.

Numerose sono anche le modifiche dell'articolo 6 del decreto n. 209 del 2003. Al comma 2 si precisa, in primo luogo, che il termine per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, adesso indicato in modo generico (« al più presto ») è fissato in sette giorni, così da renderlo più stringente e certo. In secondo luogo, si dettagliano le operazioni di « condizionamento » (pulizia, controllo e riparazione) che consentono il recupero delle componenti dei veicoli fuori uso, da commercializzare come prodotti (e non più come rifiuti). Si segnala che tale norma si affianca a quella introdotta all'articolo 15 che, come vedremo, riguarda solo il recupero delle componenti attinenti alla sicurezza.

Al comma 3 del medesimo articolo si aggiunge l'obbligo per i produttori di veicoli di verificare la qualità del lavoro svolto presso i centri convenzionati.

Al comma 8, viene altresì soppressa la previsione per cui il rinnovo della autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento riguarda un periodo di 8 anni

Il comma 8-*bis* è integrato al fine di consentire il deposito temporaneo anche in aree « scoperte e pavimentate » purché i veicoli non abbiano fuoriuscite di liquidi o gas e abbiano integri i componenti di sicurezza. Secondo la relazione illustrativa tale norma, che la relazione medesima considera derogatoria rispetto al codice dell'ambiente « responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente il deposito del veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo ».

Lo schema reca anche alcune integrazioni dell'articolo 7 del decreto n. 209 del 2003. In primo luogo, si introduce il comma 1-*bis* relativo alla possibilità di stipulare accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti ai sistemi di gestione di filiera già organizzati al recupero di rifiuti affini (ad esempio plastica o vetro). Tale accordo può avvenire tra il Ministero dell'ambiente e associazioni di categoria dei produttori o delle imprese che effettuano il riciclaggio e il recupero.

Al comma 2-*bis*, si specifica che tra i dati che i responsabili degli impianti di trattamento sono tenuti a comunicare rientra anche il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta.

La modifica dell'articolo 10 riguarda semplicemente la previsione che i produttori forniscano ai centri di raccolta anche le informazioni necessarie per la messa in sicurezza dei veicoli, in aggiunta a quelle relative alla loro demolizione.

Lo schema in esame interviene anche sulla disciplina vigente in materia di trasmissioni di dati e informazioni, di cui all'articolo 11 del decreto n. 209 del 2003. La novella del comma 1 soddisfa l'obbligo di trasmettere, con cadenza annuale –la cadenza per trasmettere analoghe informazioni attualmente è triennale – i dati relativi alle percentuali di reimpiego e recupero dei materiali (in rapporto al peso) e la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione, riguardanti i veicoli fuori uso. La novella del comma 3 consegue alla intervenuta abrogazione del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e dunque prevede che le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso avvenga con il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

L'integrazione dell'articolo 13, comma 7, in materia di sanzioni per l'inadempimento all'obbligo di effettuare le prescritte comunicazioni da un lato inasprisce la sanzione prevedendo anche la sospensione dell'attività per il responsabile, dall'altro

consente comunque la rettifica o il completamento delle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Le modifiche all'articolo 15 del decreto n. 209 del 2003 riguardano il riutilizzo dei pezzi di ricambio. Al comma 7 si specifica che i pezzi di ricambio possono essere reimmessi sul mercato solo se sottoposti alle prescritte operazioni di condizionamento, presso un centro autorizzato che ne garantisce la tracciabilità, attraverso l'annotazione sui documenti di vendita dei pezzi matricolati. La nuova disciplina del comma 8 prevede che tali pezzi, se attinenti alla sicurezza del veicolo (freni, sterzo, ecc.), siano anche certificati da parte delle imprese di autoriparazione.

Infine, si integra anche l'Allegato I relativo ai requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, per introdurre l'obbligo di dotarli di un adeguato sistema di pesatura dei veicoli in ingresso. Nella relazione illustrativa si evidenzia che « oggi il peso dei veicoli in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione (...). Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento dei veicoli nei centri di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del reimpiego ».

Si evidenzia che lo schema di decreto in esame fissa al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i centri di raccolta devono adeguarsi alle nuove disposizioni, per le quali non è previsto alcun onere per le finanze dello Stato, come conferma la relazione tecnica allegata al testo in esame.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT, richiamando la richiesta della Commissione di concordare adeguati tempi di esame del presente provvedimento, nonché degli ulteriori schemi di decreto legislativo – atti n. 167, 168 e 169 – che completano il cosiddetto « pacchetto economia circo-

lare, invita a tenere nella dovuta considerazione l'esigenza che lo Stato italiano rispetti il termine di recepimento delle direttive, fissato al 5 luglio 2020. Auspica pertanto che il Governo possa acquisire le indicazioni delle Commissioni parlamentari entro la fine del mese di maggio.

Pur non essendo all'ordine del giorno, formula la richiesta di una sollecita conclusione anche dell'esame dell'atto n. 156, poiché la rapida adozione del decreto legislativo consentirà di chiudere una procedura di infrazione comunitaria.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 23 aprile 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.55.

ALLEGATO

**D.L. n. 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 23/2020, C. 2461 Governo, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

preso atto che l'articolo 23 reca la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 23 aprile 2020.*

**Audizione, in videoconferenza, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 aprile 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.20.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	23
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	27
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e rior- dino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	26
ALLEGATO 3 ( <i>Rilievi approvati dalla Commissione</i> ) .....	31

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che la deputata Claudia Porchietto cessa di far parte della Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.**

**Atto n. 147.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che in data 17 marzo 2020 è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame. Informa altresì che la Commissione Bilancio ha espresso nella seduta di ieri i propri rilievi in merito alle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento. Dà quindi la parola al relatore, che nella giornata di ieri ha anticipato informalmente a tutti i membri della Commissione la sua proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, nell'anticipare di non aver ancora avuto modo di esaminare i rilievi della Commissione Bilancio, illustra la proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*). Rammenta a tale proposito che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/UE, relativamente alla disciplina delle infrastrutture di interconnessione transfrontaliera (gasdotti di trasporto che si estendono oltre la frontiera di uno Stato membro). Nel sottolineare in particolare che le modifiche introdotte dalla citata direttiva sono volte ad assicurare che le norme europee sul mercato del gas, e le relative esenzioni, previste per i gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati

membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi, rileva che i soggetti auditi hanno ritenuto tale intervento positivo, pur riconoscendo che l'Italia ne è interessata in maniera limitata. Evidenzia pertanto di aver predisposto una proposta di parere favorevole, in cui, anche tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso del breve ciclo di audizioni svolte dalla Commissione, ha introdotto un'osservazione volta a sollecitare il Governo affinché a livello europeo si favoriscano la simmetria e la coerenza del mercato interno e si eviti ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso paesi collegati quali la Svizzera. Con riguardo al rilievo sottopostogli informalmente dall'onorevole Plangger, volto al mantenimento degli sgravi fiscali sul consumo di gasolio nei comuni montani ricadenti nella zona climatica F, come già anticipato al collega, ritiene che la proposta di parere in oggetto non rappresenti la sede adeguata per avanzare tale richiesta, che tuttavia dichiara di condividere in linea generale.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente al relatore e ai colleghi che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

Dario GALLI (LEGA) preannuncia che i componenti del gruppo della Lega si asterranno dalla votazione sulla proposta di parere in oggetto, ritenendo che le considerazioni avanzate in audizione dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente meritassero una maggiore attenzione, rilevato che la differenza del prezzo del gas tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea è assolutamente ingiustificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

**Atto n. 158.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che in data 17 marzo 2020 è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame. Informa altresì che la Commissione Bilancio ha espresso nella seduta di ieri i propri rilievi in merito alle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento. Dà la parola al relatore che nella giornata di ieri ha anticipato informalmente a tutti i membri della Commissione la sua proposta di parere.

Luca SUT (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con cinque osservazioni sul provvedimento in oggetto.

Diego BINELLI (LEGA) interviene per motivare il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore. Nel riconoscere preliminarmente che il recepimento della direttiva UE 2018/844 rappresenta di per sé una importante occasione per giungere ad un concreto risparmio delle risorse, a partire da quella energetica, e ad una miglior vivibilità degli ambienti edilizi costituenti il nostro patrimonio immobiliare, ritiene tuttavia che lo schema di decreto non provveda ad individuare le misure economiche e finanziarie necessarie per la concreta attuazione dell'ambizioso piano di ristrutturazione. Sottolinea pertanto che ciò costringerà il cittadino a ricorrere al finanziamento tramite terzi, ovvero a rinunciare agli inter-

venti, vanificando così ogni ambiziosa proposta. Evidenzia in secondo luogo che demandando la determinazione delle regole attuative a GSE ed Enea, senza fissare linee guida concrete ed efficaci e tantomeno precise scadenze, si determina un'ulteriore aggravio burocratico ed economico per cittadini, tecnici ed imprese del settore.

Rammenta inoltre che l'articolo 7 prevede che i contributi economici vengano commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, demandandone il monitoraggio all'autorità che li ha concessi, sulla base di almeno 1 tra cinque criteri elencati. A suo avviso tale formulazione, potendo implicare anche l'applicazione di tutti i 5 criteri esposti, si traduce nella piena discrezionalità dell'ente concedente. Ritiene inoltre che l'ultimo dei criteri elencati, prevedendo l'applicazione di « un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica », significhi demandare ulteriormente la discrezionalità di scelta all'ente concedente, ostacolando gravemente il cittadino nell'ottenimento di quanto effettivamente quanto previsto per legge. Rileva altresì che il termine di 180 giorni per permettere alle imprese di adeguarsi alla qualificazione prevista (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1-ter) è del tutto insufficiente, soprattutto per i nuovi soggetti che necessiteranno di corsi e titoli abilitativi e formativi. Esprime analoga convinzione circa la ristrettezza dei termini con riguardo all'articolo 16, che obbliga i Comuni a provvedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle previsioni dello stesso. Ritiene infine che l'osservazione recata dalla lettera b) della proposta di parere del relatore, ampliando l'obbligo di cui all'articolo 8, punto 4, lettera e) dello schema di decreto anche ai soggetti privati, oltre che alle pubbliche amministrazioni, comporti un ulteriore aggravio burocratico. Ribadisce pertanto che, alla luce delle considerazioni esposte, il

gruppo della Lega esprime una valutazione contraria sullo schema di decreto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 9.20.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, iniziato nella seduta del 15 aprile 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la relatrice, onorevole Moretto, ha trasmesso in-

formalmente a tutti i deputati una nuova proposta di deliberazione di rilievi alla XII Commissione.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, come anticipato dalla Presidente, illustra una nuova proposta di deliberazione di rilievi alla XII Commissione, rilevando che grazie allo slittamento dei termini inizialmente fissati è stato possibile accogliere alcune delle considerazioni avanzate dai soggetti auditi presso la XII Commissione e dai colleghi, e in particolare dal gruppo della Lega. Nel sottolineare che tali considerazioni sono relative a disposizioni rilevanti per il sistema produttivo nazionale, precisa comunque che la XII Commissione valuterà nella sua piena discrezionalità se accogliere o meno i rilievi testé illustrati.

Dario GALLI (LEGA), rifacendosi all'ultima considerazione della relatrice, preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere testé illustrata perché, pur condividendone l'impianto generale, ritiene che meriti la massima attenzione la questione dello svantaggio competitivo ed economico che potrebbe determinarsi per le imprese nazionali nel settore dell'importazione dei prodotti metallici semi lavorati. Nel rammentare che l'Italia, a differenza di molti Stati dell'Europa settentrionale, è da tempo all'avanguardia nel riciclo dei materiali secondari, di cui ha fatto una importante filiera produttiva, ritiene pertanto che le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 72 e dell'allegato XIX dello schema di decreto in esame vadano modificate sostanzialmente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di deliberazione di rilievi alla XII Commissione, formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 9.25.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);

rilevato che il contenuto dello schema di decreto legislativo è coerente con la *ratio* della Direttiva 2019/692 e che, pertanto, non si ravvisano particolari profili di rischio in merito alla possibilità da parte del Governo di derogare dall'applicazione dei principi generali (in particolare accesso a terze parti, *unbundling* e regolazione tariffaria) ai gasdotti esistenti provenienti da Sud che arrivano in Italia (TMPC dalla Tunisia e Greenstream dalla Libia), come previsto dalla Direttiva stessa;

sottolineato che, nel contesto europeo, il mercato italiano del gas è penalizzato dalla mancata integrazione dei mercati a livello europeo e, in particolare,

dalla regolazione delle tariffe di trasporto a livello nazionale e dalla stratificazione dei costi di transito relativi alla rotta di approvvigionamento dal Nord Europa al nostro Paese,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

consideri il Governo – nelle more dell'adozione dell'attuale disposizione tesa ad armonizzare le strategie di importazione del gas intervenendo sulla direttiva 2009/73/CE relativa alle norme comuni per il mercato interno – l'opportunità di rafforzare per quanto di sua competenza ogni azione a livello comunitario per favorire la simmetria e la coerenza del mercato interno e per evitare ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso paesi collegati quali la Svizzera.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158);

ricordato che:

Il decreto legislativo n. 192 del 2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD);

la direttiva su citata è stata, successivamente, aggiornata dalla Direttiva 2010/31/UE (EPBD II), che è stata traspota nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005;

lo schema di decreto legislativo in oggetto è ora volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III), modificativa della precedente Direttiva in materia, Direttiva 2010/31/UE (cd. EPBD II) e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

la Direttiva (UE) 2018/844 prevede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;

lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;

preso atto che:

le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva in oggetto afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;

gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in linea e in continuità con le iniziative europee e nazionali che mirano alla tutela dell'ambiente e al conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), capoverso *h-quater*) prevede, al fine di favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici, di mettere tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione;

relativamente alla nuova definizione introdotta dallo schema di decreto legislativo concernente i sistemi alternativi ad alta efficienza, l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), capoverso *l-triciesquinqies*) li definisce quali « sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il tele-raffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi »;

in materia di sicurezza dagli incendi, le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, capoverso « *f* », e dall'articolo 6, comma 1, lett. *a*), n. 2, capoverso « *3-quinquies* » prevedono:

*a*) un'analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio di incendio all'interno della « Strategia di ristrutturazione a lungo termine »;

*b*) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, la predisposizione di requisiti che rispettino i parametri della sicurezza in caso di incendi attraverso l'aggiornamento quinquennale del decreto 26 giugno 2015 recante: « Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici »;

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), capoverso *1-bis*) dispone che il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima

autorità che concede gli incentivi di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, tenendo conto di vari criteri tra cui « la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione »;

in materia di uso di dati e informazioni anche per « finalità statistiche e di studio », l'articolo 8 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 4-*quater* al D.Lgs. n. 192/2005, che istituisce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici e demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti anche nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (articolo 8, comma 1, punto 4, capoverso *e*) dello schema di decreto),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a*) si valuti all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), capoverso *h-quater*) in materia di informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della PA, l'opportunità di avviare campagne istituzionali su base nazionale per informare i suddetti soggetti relativamente ai risparmi finanziari, al maggiore benessere e comfort e al minor consumo di energia degli interventi di riqualificazione;

*b*) si valuti, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), capoverso *l-triciesquinqies*) di aggiungere, infine, le seguenti parole: « , free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico »;

*c*) si valuti all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo *3-bis*, lettera « *f* » e all'articolo 6, comma 1, lett. *a*), n. 2, capoverso « *3-quinquies* », in materia di requisiti per la sicurezza dagli incendi, l'opportunità di apportare modifiche volte

a intervenire sul livello di reazione al fuoco dei materiali isolanti utilizzati negli interventi sugli involucri di edifici, nuovi o oggetto di ristrutturazione, aventi altezza superiore a 18 metri e sugli involucri degli edifici che ospitano le persone con capacità motoria ridotta quali ospedali, asili, case di riposo, oppure altri luoghi frequentati da un numero elevato di persone, prevedendo che essi debbano essere obbligatoriamente incombustibili;

d) si valuti all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), di aggiungere, infine, il seguente numero: «6) la riduzione dell'impronta di carbonio generata dal ciclo di vita del materiale impiegato o il minore livello di energia grigia degli inerti riciclati utilizzati per la ristrutturazione »;

e) si valuti all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 4-*quater*, comma 4, lettera e), di aggiungere dopo le parole « e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 » le seguenti parole: « alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali », al fine di tutelare dati ed informazioni sensibili e scongiurare significative alterazioni delle dinamiche concorrenziali, oltreché gravi lesioni della privacy dei soggetti titolari dei dati medesimi.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157.**

**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento – lo « Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 » (Atto n. 157);

ricordato che l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), nel suo rapporto finale di International Peer Review (2017) sul programma di *decommissioning* e gestione dei rifiuti radioattivi di Sogin s.p.a., ha espressamente rivolto al Governo italiano la raccomandazione di adottare « i livelli di allontanamento forniti nella Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 per il rilascio incondizionato, così come i valori dei livelli di allontanamento forniti nelle raccomandazioni della Commissione Europea RP 89 e RP 113, per il rilascio di rottami metallici destinati a riciclo, per la demolizione di edifici o il riutilizzo di detriti cementizi »;

sottolineato, al riguardo, che, nello schema di decreto legislativo in esame,

sono riscontrabili alcune previsioni contenute nell'articolato e nell'Allegato I difformi dai contenuti della sopra citata direttiva sui criteri di esenzione e di allontanamento;

evidenziato che l'articolo 54, comma 7, lettera a) prevede che lo scarico di effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi soddisfi i requisiti dell'Allegato I, ovvero sia il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica come esplicitato nel punto 8.5 dell'Allegato I medesimo;

rilevato altresì che la citata direttiva indica che i livelli di allontanamento dell'Allegato VII della stessa non sono applicabili agli scarichi di effluenti radioattivi, ma solo ai materiali solidi prevedendo, invece, che lo scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi sia determinato nel rispetto di una frazione del limite di dose efficace per gli individui della popolazione;

rilevato, inoltre, che l'articolo 72, in attuazione dell'articolo 93 della direttiva, prevede disposizioni che, specie per quanto riguarda il settore delle importazioni di prodotti semilavorati metallici, potrebbero causare alle imprese uno svantaggio competitivo ed economico rilevante nei confronti delle concorrenti dell'Unione europea, imponendo onerosi adempimenti da parte degli importatori nazionali in dogana per l'effettuazione dei controlli radiometrici sui semilavorati metallici già da tempo individuati,

delibera i seguenti rilievi:

a) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'allineamento di quanto previsto nell'Allegato 1 e le relative Tabelle con i livelli di allontanamento previsti della Direttiva 2013/59/EURATOM;

b) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'opportunità di una modifica dell'articolo 54 per risolvere l'incongruenza con quanto previsto dalla di-

rettiva in merito ai materiali liquidi ed aeriformi come indicato in premessa;

c) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'opportunità della attuale formulazione dell'articolo 72 e dell'allegato XIX dello schema di decreto, al fine di realizzare un più attento bilanciamento tra l'interesse alla salute e alla sicurezza dei prodotti in metallo e l'interesse delle imprese italiane operanti nel settore a non subire svantaggi competitivi rispetto ai *competitor* europei.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
ERRATA CORRIGE .....	34

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 23 aprile 2020 — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

#### La seduta comincia alle 17.10.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione, con lo svolgimento di alcuni interventi.

Ricorda altresì che il relatore, deputato Provenza, ha predisposto una proposta di parere che è stata inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione.

Avverte che nella giornata odierna sono stati trasmessi i rilievi delle Commissioni IV (Difesa) e X (Attività produttive) sullo schema di decreto in esame, deliberati ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato) con diverse osservazioni, ribadendo come non sia stato agevole trovare una sintesi tra le numerose solle-

citazioni pervenute alla Commissione rispetto a un testo molto articolato, tenuto conto anche dei limiti imposti dall'attuale emergenza sanitaria alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari.

Dopo aver illustrato le premesse, in cui si dà conto anche dei rilievi espressi dalle Commissioni IV e X, si sofferma su alcuni contenuti specifici della proposta di parere. Fa presente, in relazione all'osservazione di cui alla lettera *a*), relativa all'articolo 7, comma 1, numero 121 – disposizione che era stato oggetto di interventi critici nel corso della seduta precedente – di avere proposto una riformulazione di tale disposizione che tenga conto di quanto emerso dalla discussione di ieri, già rappresentato peraltro in diverse memorie scritte inviate alla Commissione. Dichiaro, poi, di aver ritenuto inopportuno inserire un'osservazione riferita all'articolo 15, concernente l'esperto in interventi di risanamento radon, specificando che dagli approfondimenti svolti risulta che tale esperto non è un radioprotezionista ma un progettista edilizio, che già *ex lege* deve soddisfare il requisito di iscrizione all'albo professionale per poter operare a qualsiasi titolo. Segnala, quindi, che l'osservazione di cui alla lettera *b*) è volta a richiedere che le attività di misurazione della concentrazione media annua di radon nell'aria non siano demandate dall'esercente direttamente a servizi esterni di dosimetria senza una certificazione da parte di un professionista competente.

Pone, quindi, in rilievo l'osservazione di cui alla lettera *f*), volta a dare il corretto inquadramento al ruolo del tecnico sanitario di radiologia medica.

Luca RIZZO NERVO (PD), manifestando condivisione per la proposta di parere illustrata dal relatore, reputa opportuno sottolineare il contenuto dei rilievi trasmessi dalla Commissione Difesa e richiamati nelle premesse della proposta in votazione. Segnala che tali rilievi sono volti a scongiurare l'equivoco che il comparto della difesa possa essere esonerato dalla normativa in via d'adozione. Rileva in proposito che, ove prevalesse un'interpretazione erronea, vi sarebbe il rischio di un possibile avvio di una procedura

d'infrazione a causa del mancato adeguamento alla normativa europea.

Marcello GEMMATO (FDI), nel complimentarsi con il relatore per il notevole sforzo di sintesi compiuto rispetto a una materia dal contenuto prettamente tecnico e in una contingenza oggettivamente molto difficile, che non ha consentito di effettuare i necessari approfondimenti, segnala che in molti Paesi europei ci si è limitati ad un semplice recepimento della direttiva comunitaria, senza procedere ad un riordino della normativa del settore.

Nell'esprimere un certo rammarico per l'assenza, all'interno del parere, di un'osservazione volta a recepire talune richieste avanzate dall'Ordine dei chimici e dei fisici con riferimento all'articolo 15 dello schema di decreto in oggetto, rileva che nel complesso la proposta di parere appare pienamente condivisibile e preannuncia, pertanto, un voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **La seduta termina alle 17.25.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.40.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 349 del 16 aprile 2020, a pagina 33, seconda colonna, dopo la quinta riga, aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « le sanzioni sono aumentate » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « violazioni di cui al comma 2 »;

al comma 7, le parole: « Al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al primo comma ». »

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157.**

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, nelle sedute del 20 febbraio, del 4 marzo, del 22 e del 23 aprile 2020, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157);

tenuto conto dei contributi acquisiti attraverso le audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione nonché della documentazione inviata dai soggetti che non hanno potuto prendere parte alle audizioni;

visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 19 marzo 2020;

preso atto dei rilievi espressi dalle Commissioni IV e X, in data 23 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

considerato che:

lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione in generale;

il provvedimento è volto altresì al riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

lo schema in oggetto, per il suo contenuto, è idoneo ad avere un impatto rilevante in merito sia al funzionamento delle strutture sanitarie e ai costi di gestione per i servizi sanitari resi all'utenza che alla protezione dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione;

ravvisata, in ogni caso, l'esigenza di apportare miglioramenti al testo del provvedimento in oggetto attraverso modifiche puntuali, elaborate sulla base dell'istruttoria svolta,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, numero 121, ai fini di una migliore comprensione della definizione di responsabile di impianto radiologico, si chiarisca che l'odontoiatra che sia anche esercente può continuare ad assumere il ruolo di « responsabile di impianto radiologico » in relazione a qualsiasi attrezzatura radiologica utilizzata nella sua attività complementare. Si suggerisce, pertanto, la seguente riformulazione: « Responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine clinica. Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attività complementare »;

b) l'articolo 17, comma 6, concerne le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon nell'aria. Considerata l'esigenza fondamentale della tutela della salute pubblica, si reputa importante prevedere che le attività di misura non siano demandate dall'esercente direttamente a servizi esterni di dosimetria senza una certificazione da parte del professionista competente, essendo quest'ultimo sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della professione;

c) gli articoli 37 e 42 dello schema estendono alle apparecchiature radiogene (che sono oggetti del tutto inerti se non connessi alla rete elettrica) una serie di obblighi a carico dei soggetti che ne fanno produzione, importazione o commercio, che sono attualmente previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 230 del 1995 esclusivamente in relazione alle mate-

rie radioattive o alle apparecchiature che contengano tali materie, e che non riguardano invece le apparecchiature radiogene. L'estensione di tali obblighi alle apparecchiature radiogene, orientata a un maggiore controllo da parte delle autorità competenti, non trova altresì fonte nella direttiva da recepire né nella legge di delegazione, che al criterio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), si riferisce letteralmente alle sole « sorgenti radioattive », e appare di fatto andare in direzione contraria al criterio di cui alla lettera h), sulla semplificazione delle procedure autorizzative. Pertanto, considerato che tutte le attrezzature radiogene medico-radiologiche sono *in primis* dei dispositivi medici, già sottoposti a uno stretto regime tecnico-giuridico di controllo del mercato a livello europeo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che coloro che producono, importano o commercializzano attrezzature radiogene medico-radiologiche, ricadenti sotto le direttive europee di settore sui dispositivi medici (in particolare, la direttiva 93/42/CEE, recepita con decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46), siano esonerati dai nuovi obblighi di cui agli articoli 37 e 42 dello schema;

d) l'articolo 48 dello schema, introdotto sempre in relazione al criterio di delega di cui al comma 1, lettera c), prevede per gli esercenti, quindi anche per tutte le strutture sanitarie, nuovi obblighi di registrazione e comunicazioni sistematiche all'Ispettorato nazionale per la Sicurezza nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo modalità da questo definite, di dati e informazioni sulle sorgenti e attrezzature impiegate. Si tratta di informazioni che vengono sostanzialmente già regolarmente trasmesse dalle strutture sanitarie al Ministero della salute e all'INAIL – ai sensi, rispettivamente, del decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 – attraverso la compilazione *on-line* di complessi *format* predefiniti. Pertanto, al fine di non gravare le strutture sanitarie, in ragione della loro

specificità, di nuovi oneri burocratici non sostanziali, ma dall'impatto organizzativo significativo, valuti il Governo l'opportunità di rinviare la definizione specifica del tipo di informazioni e delle modalità di trasmissione all'ISIN da parte delle strutture sanitarie attraverso l'adozione di un apposito accordo Stato-regioni, senza imporre alle predette strutture alcun onere ulteriore, anche considerata la situazione di emergenza in cui si trovano;

e) l'articolo 128, comma 4, sembra impedire ai dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale (SSN) con il profilo di fisico di svolgere le funzioni di esperto di radioprotezione come accade nella stragrande maggioranza delle strutture del SSN. Ciò comporterebbe, ove fosse riconosciuta un'interpretazione restrittiva, per gli esercenti del SSN la necessità di avvalersi di consulenti esterni, con un inutile aggravio di spese e perdita di efficacia, a discapito della sicurezza dei lavoratori;

f) considerato che, in base alla normativa vigente, il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) è un professionista sanitario formato e abilitato alla conduzione ottimizzata di indagini radiologiche e, più in generale, di diagnostica per immagini e radiotrattamenti, appare necessario apportare all'articolo 159 le seguenti modifiche: al comma 12, andrebbero espunte le parole « Fermo restando quanto previsto al comma 3 », per evitare che il regime di esercizio delle attività proprie del TSRM possa essere modificato da linee guida nazionali (come previsto al comma 3 dell'articolo 159); dovrebbe essere riformulato il comma 14 nei termini seguenti: « L'esercente assicura che professionisti sanitari possano partecipare agli

aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite ». Appare altresì necessario, nell'ambito del punto 4 dell'allegato XXVI, riformulare come segue la previsione di effettuazione congiunta, da parte del TSRM e del medico specialista in radiodiagnostica, della valutazione della tecnica radiologica adottata: « La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia medica, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità professionali »;

g) l'articolo 205, comma 6, prevede come autonoma fattispecie di reato l'inservanza di prescrizioni dettate dall'amministrazione competente relativamente alle pratiche di cui all'articolo 24, soggette a nulla osta. Al riguardo, si ravvisa un'incongruenza tra la disciplina sanzionatoria e la mancanza di una specifica disciplina del sistema dei controlli in materia di pratiche soggette a notifica, che appare pertanto opportuno integrare;

h) l'Allegato 1 prevede una sostanziale conformità alla direttiva sui livelli di esenzione indicati nella Tabella I-1A, mentre appare difforme sui livelli di allontanamento indicati nella Tabella I-1B sia per i livelli espressi in termini di concentrazione, sia per l'introduzione di livelli di allontanamento in termini di radioattività totale, non previsti dalla direttiva medesima. Si reputa, pertanto, necessario sopprimere la Tabella I-1B e, conseguentemente, applicare i valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A, per i livelli di esenzione, anche con riferimento ai livelli di allontanamento.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) .....

38

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

##### **La seduta comincia alle 18.**

**DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

**C. 2461 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'attivazione dell'impianto.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, nell'osservare preliminarmente la notevole complessità, anche sul piano strutturale, del decreto-legge in esame, evidenzia come il provvedimento stanzi un ingente ammontare di risorse al fine di immettere la liquidità necessaria a far ripartire il sistema produttivo e quindi anche le imprese agricole.

Nel rinviare, ai fini di una disamina più dettagliata delle norme contenute nel provvedimento in esame alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che si soffermerà sinteticamente sulle misure di interesse diretto o indiretto della Commissione Agricoltura.

Sottolinea che l'articolo 1, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il *plafond* massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

L'articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE S.p.A. introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e dalla stessa SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e dello Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal neo istituito Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione e approvato dal CIPE. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, istituito presso il Ministero dell'economia e finanze, è presieduto dal Direttore Generale del Tesoro e dal Direttore generale competente del MAECI ed è composto da sei membri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nell'ambito delle misure urgenti disposte per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, l'articolo 4 stabilisce che fino al 31 luglio 2020 (ossia fino al termine dello stato di emergenza) specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

L'articolo 5 differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della

crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'articolo 8 introduce un periodo di sospensione – dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al 31 dicembre 2020 – degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione.

L'articolo 9 prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, quali, ad esempio, la proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 10 prevede una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

L'articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo.

L'articolo 12 chiarisce che beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui « prima casa » (cosiddetto Fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge « Cura Italia » n. 18 del 2020, in fase di conversione, e alle condizioni ivi previste, sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 13 che reca un'articolata disciplina degli interventi di garanzia a sostegno delle imprese. Rileva quindi che tale articolo introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di rafforzare ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato della Commissione europea – le misure di sostegno all'accesso al credito necessario per contrastare gli effetti negativi prodotti sull'economia dalla diffusione del COVID-19, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12).

Sottolinea, inoltre, che il medesimo articolo conferma le seguenti misure (comma 1): l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lett. a)); l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa, non solo per le PMI ma anche per le imprese *Mid-cap* (fino a 499 dipendenti) (lett. b)); l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lett. e)); il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata perfezionamento all'emergenza COVID-19 (lett. f)); l'eliminazione della commissione per il mancato delle operazioni di finanziamento garantite (lett. h)); l'elevazione al 50 per cento della quota della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia (lett. l)); l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato – fino a 25 mila euro – concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza

COVID-19 con la copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione (lett. m)); la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lett. o)).

Rileva poi che si prevedono ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo, tra le quali, ad esempio, l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lett. c)); l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lett. d)); l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio (lett. g)).

L'articolo 13, oltre a prevedere interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito e, per l'anno 2020, rifinanzia il Fondo di 1.729 milioni di euro.

Evidenzia, in particolare, che il comma 11 dell'articolo in esame – che riguarda nello specifico il comparto primario – prevede che le disposizioni transitorie ivi contenute trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020, prevedendo così un incremento dello stanziamento già disposto dal comma 8 dell'abrogato articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un importo di 80 milioni di euro.

Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.



Osserva, a tale proposito, che ISMEA ha reso noto di aver attuato un accordo con l'Associazione bancaria italiana nel quale sono previste quattro linee di intervento a favore delle imprese agricole e della pesca: liquidità semplice, liquidità a sei mesi, rinegoziazione dei mutui e ristrutturazione dei mutui.

L'articolo 14 prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo. Osserva che il comma 3 dell'articolo in esame individua la copertura degli oneri da esso derivanti, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, nella corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, (dotazione di 1,73 miliardi di euro dell'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI colpite dalla crisi COVID-19) e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto-legge in esame che abroga l'articolo 49, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva un trasferimento ad ISMEA.

Nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, rileva che l'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*). Si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richia-

mati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Osserva, a tale proposito, che in base alla norma europea richiamata, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.

L'articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.

Con riferimento alle misure fiscali e contabili, segnala che l'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020.

L'articolo 19 amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di la-

voro autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000.

L'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

L'articolo 21 consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-legge « Cura Italia », se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

L'articolo 22 proroga al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo e prevede che, per l'anno 2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.

L'articolo 25 prevede che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche, con le quali è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Rimane fermo l'obbligo di regolarizzazione, con la consegna delle deleghe e

della documentazione inviate da remoto, al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria.

L'articolo 26 interviene sulla disciplina dei versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore mediante la rimodulazione delle scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate.

L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario.

L'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto per l'anno 2020 dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 – pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro – anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L'articolo 33 prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma. Si dispone inoltre che fino al termine dello stato di emergenza gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi. Tale articolo rinvia inoltre il termine per la

presentazione dei rendiconti suppletivi da parte dei funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza e modifica la metodologia del controllo amministrativo sui rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare, inserendoli nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo e prevedendo che la metodologia di controllo da utilizzare sia quella del campionamento.

L'articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'Inps per la durata dell'emergenza epidemiologica.

Fa presente, infine, l'articolo 41 estende, tra l'altro, ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge

n. 18 del 2020, la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario, disposti dagli articoli 19 e 22 del richiamato decreto in favore dei datori di lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19. Il trattamento può decorrere (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 ed ha una durata non superiore a nove settimane (fatti salvi i possibili periodi aggiuntivi, con riferimento a soggetti operanti in determinati territori).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.25.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	48
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	49
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	46
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
<b>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 23 aprile 2020. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 18.05.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Forza Italia, la deputata Simona Vietina ha cessato di far parte della Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

titolo, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel rammentare che nella precedente seduta la relatrice ha illustrato i contenuti dello schema di decreto, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 9 marzo scorso e che la Commissione non ha sinora potuto esprimere il parere di propria competenza in assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, pervenuto in data 25 marzo.

Carmen DI LAURO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 1*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) preannuncia l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando la necessità di maggiormente approfondire le diverse tematiche implicate dalla direttiva oggetto di recepimento, con particolare riguardo ai profili di criticità connessi al ruolo di Paesi terzi, con i quali potranno eventualmente essere conclusi accordi nel campo del gas naturale, caratterizzati da condizioni di elevata instabilità politica, quali, a mero titolo di esempio, l'Algeria e la Libia.

Augusta MONTARULI (FDI), ferma restando la necessità di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva in esame, ritiene tuttavia che la sua attuazione potrà comportare un pesante ridimensionamento dell'Italia in sede di negoziazione a livello europeo con i Paesi terzi nel settore del gas naturale, che rappresenta un comparto assolutamente strategico e rilevante nell'ottica di assicurare al nostro Paese il necessario approvvigionamento energetico. In proposito, si limita a rammentare che la direttiva in titolo trae sostanzialmente origine dalla

vicenda relativa al gasdotto *Nord Stream 2* e dalle posizioni al riguardo assunte dalla Germania.

Tra le maggiori criticità del testo, segnala in particolare la previsione secondo cui gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un Paese terzo possono essere mantenuti in vigore solo fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso Paese terzo, implicando in tal modo una perdita di sovranità dell'Italia nel negoziare accordi di rilevanza strategica per la sicurezza energetica del Paese. Esprime poi analogo perplessità circa il fatto che la modifica, la proroga, l'adattamento, il rinnovo o la conclusione di un nuovo accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un Paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, è soggetto a specifica procedura autorizzativa da parte della Commissione europea, nonché in merito alla circostanza per cui nulla viene previsto nel caso in cui il nuovo accordo concluso dall'Unione europea dovesse rivelarsi peggiorativo rispetto a quelli precedentemente contratti dai singoli Stati membri. A suo giudizio, la nuova disciplina potrebbe di fatto limitare la piena autonomia del nostro Paese nei rapporti con gli Stati terzi nella gestione del gas naturale. Invita pertanto a svolgere un supplemento di riflessione sul testo in esame al fine di prevedere che, in sede di recepimento, possa perlomeno essere contemplata una facoltà di opzione per il nostro Paese nel caso in cui il nuovo accordo concluso dall'Unione europea dovesse dimostrarsi meno vantaggioso rispetto a quello già in essere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.**

**Atto n. 153.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel rammentare nella precedente seduta la relattrice ha illustrato i contenuti dello schema di decreto, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto l'11 marzo scorso e che la Commissione non ha sinora potuto esprimere il parere di propria competenza in assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, pervenuto in data 10 aprile. In sostituzione della relattrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Dimitri COIN (LEGA) preannunzia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere testé formulata, esprimendo apprezzamento per la ripartizione degli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, che dovrà essere assicurata anche oltre la cessazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni, prevedendosi al riguardo il coinvolgimento finanziario del Servizio sanitario nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,**

**97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel rammentare che nella seduta del 3 marzo scorso ha egli stesso illustrato, in sostituzione della relattrice, i contenuti dello schema di decreto, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto l'11 marzo scorso e che la Commissione non ha sinora potuto esprimere il parere di propria competenza in assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, pervenuto in data 25 marzo.

Conny GIORDANO (M5S), *relattrice*, formula una proposta di parere favorevole, con talune osservazioni, sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Dimitri COIN (LEGA) preannunzia l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relattrice, esprimendo perplessità in ordine a diversi aspetti del provvedimento in discussione. Tra questi evidenzia, in particolare, la difficoltà di assicurare la debita uniformità nelle modalità attraverso le quali i singoli Stati membri saranno chiamati ad attuare il sistema dei controlli ad essi affidati, la mancata corrispondenza nel testo della direttiva di talune disposizioni previste invece dallo schema di decreto in materia di attività odontoiatriche che porrebbero limiti all'uso di apparecchiature radiologiche, nonché l'inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina in esame di talune specifiche fattispecie suscettibili di produrre un effetto paralizzante nello svolgimento delle operazioni doganali, con

conseguenti negative ripercussioni economiche a danno delle imprese italiane operanti nei settori di riferimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

**Atto n. 158.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel rammentare che nella precedente seduta il relatore ha illustrato i contenuti dello schema di decreto, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto l'11 marzo scorso e che la Commissione non ha sinora potuto esprimere il parere di propria competenza in assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, pervenuto in data 25 marzo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo

schema di decreto in esame (*vedi allegato 4*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del gruppo della Lega, ritiene che l'approccio alle tematiche oggetto del presente provvedimento non appare più pienamente giustificato alla luce della eccezionale emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso. Per quanto infatti le questioni dell'efficientamento energetico e dell'impegno ad una riduzione dei fattori inquinanti rivestano una indubbia rilevanza prospettica, sottolinea come l'introduzione di taluni onerosi obblighi ad opera della disciplina in esame a carico dei proprietari immobiliari, volti ad implementare l'efficienza energetica degli edifici, risulti ora inappropriata, in considerazione del momento attuale nel quale, a causa della predetta emergenza sanitaria, molte famiglie italiane sono costrette a dover inaspettatamente fronteggiare enormi difficoltà economiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 18.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.05 alle 18.25.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);

rilevato che le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/692 sono volte ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi;

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega legislativa contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) e che l'articolo 25 della medesima legge dispone che il Governo, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane, definisca le deroghe previste al-

l'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, relativamente alla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, nonché l'esecuzione delle disposizioni relative alla separazione proprietaria (c.d. *unbundling*);

sottolineata l'esigenza di un'integrazione dei mercati del gas a livello europeo e l'importanza di rafforzare ogni azione a livello comunitario per favorire la simmetria e la coerenza del mercato interno ed evitare ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso Paesi collegati;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva, entrata in vigore il 23 maggio 2019, è scaduto il 24 febbraio 2020 e che il termine per l'esercizio della delega, per effetto dello scorrimento dei termini necessario a consentire l'espressione dei pareri parlamentari, verrà a scadere il 2 maggio prossimo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Atto n. 153).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. (atto n. 153);

ricordato che la direttiva oggetto di recepimento è diretta a garantire ai lavoratori un livello elevato di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni e che a tal fine le modifiche apportate dalla direttiva prevedono: precisazioni circa la relazione quinquennale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva; l'obbligo di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo l'esposizione agli agenti cancerogeni; l'obbligo di notifica, all'autorità responsabile, di tutti i casi di cancro causati dall'esposizione durante l'attività lavorativa; l'introduzione della polvere di silice cristallina respirabile tra le sostanze cancerogene di cui all'Allegato I; l'aggiornamento dell'Allegato III recante i valori limite di esposizione alle sostanze cancerogene; l'incarico alla Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi

di lavoro, al fine di recepire, con l'articolo 1, la previsione concernente la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione e, con l'articolo 2, l'integrazione dei due Allegati con la polvere di silice e con gli altri aggiornamenti, mentre altre prescrizioni della direttiva non sono oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto legislativo nel presupposto che, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa e in base a quanto si evince nella tabella di concordanza allegata allo schema di decreto medesimo, esse sono già assicurate dalla normativa nazionale vigente dettata dal citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui vengono ora modificati solo l'articolo 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII relativi, rispettivamente, all'elenco delle sostanze, miscele e processi classificati come agenti cancerogeni ed ai valori limite di esposizione dei lavoratori ai medesimi agenti;

rilevato che la Commissione europea ha avviato, il 4 febbraio 2020, una consultazione pubblica tra i Paesi membri dell'Unione in vista della presentazione, entro la fine dell'anno, di un piano europeo di lotta contro il cancro diretto a ridurre l'onere che la malattia impone ai pazienti, alle loro famiglie e ai sistemi sanitari e aiutare gli Stati membri a combatterla più efficacemente e a migliorare le cure, al fine di invertire l'attuale tendenza – in base alla quale ogni anno a 3,5 milioni di persone nell'UE viene diagno-

sticato il cancro – ed evitare che tale malattia possa divenire la principale causa di morte nell’Unione europea;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 17 gennaio 2020 e che il termine per l’esercizio della delega, per effetto dello scorrimento dei termini necessario a consentire l’espressione dei pareri parlamentari, verrà a scadere il 2 maggio prossimo;

sottolineata, pertanto, l’urgenza di procedere all’emanazione dello schema di decreto legislativo, che provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

osservato che la direttiva oggetto di recepimento stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione e che la stessa ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, che vengono contestualmente abrogate, introducendo al contempo ulteriori profili di tutela in precedenza contemplati solo nell'ambito di raccomandazioni europee – come nel caso del controllo dell'esposizione al radon nelle abitazioni – ovvero non considerati, come nel caso delle esposizioni volontarie per motivi non medici ovvero del controllo delle esposizioni dovute ai materiali da costruzione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), e che oltre ai principi e criteri direttivi generali, posti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012, vengono previsti norme procedurali, principi e criteri direttivi specifici;

ricordato che la legge 9 luglio 2015, n. 114, aveva già conferito al Governo la delega a recepire la direttiva 2013/59 Euratom entro il termine del 6 dicembre 2018 e che tuttavia la stessa non è stata esercitata in ragione del mancato accordo delle amministrazioni coinvolte su alcuni aspetti centrali del testo allora elaborato;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio 2018, una procedura d'infrazione (n. 2018/2044) per mancato recepimento della direttiva che attualmente si trova allo stadio di ricorso *ex* articolo 258 TFUE innanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-744/19);

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2013/59/EURATOM e che la sua adozione consentirà l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2018/2044,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la Tabella I-1B all'Allegato I, applicando conseguentemente i valori di concentrazione indicati nella Tabella I-1A per i livelli di esenzione anche ai livelli di allontanamento, nonché valuti la soppressione del punto 8.5;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di estendere la categoria degli esperti in interventi di risanamento da radon, di cui all'articolo 15 e all'Allegato II dello schema di decreto, anche ai soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della

professione di perito industriale e perito industriale laureato e geologo, nonché di prevedere, tra i requisiti minimi degli esperti, anche quello dell'iscrizione al relativo albo professionale;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera *c)* all'articolo 54 comma 7, nonché di eliminare ogni riferimento a materiali o scarichi di liquidi e aeriformi;

*d)* verifichi il Governo che il decreto legislativo in esame non comporti ambiti di esclusione rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/59/EURATOM per ciò che concerne, in particolare, la previsione dell'articolo 76 recante la disciplina europea in materia di designazione dell'autorità nazionale competente a svolgere i compiti previsti dalla direttiva medesima.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (atto n. 158);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (*Energy Performance of Buildings Directive* – EPBD III), che provvede ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE (EPBD II), nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle norme prima contenute nella direttiva 2012/27/UE relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;

il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;

lo schema di decreto legislativo novella il decreto legislativo n. 192/2005, di recepimento della precedente normativa europea in materia di rendimento energetico nell'edilizia contenuta nella direttiva 2002/91/CE (EPBD I), che è stata successivamente abrogata dalla citata direttiva 2010/31/UE (EPBD II);

considerato che:

le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva 2018/844/UE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 10 marzo 2020, afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come *Clean Energy Package* – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;

la direttiva 2018/844/UE si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi unionali di riduzione delle emissioni di gas serra e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, nella prospettiva di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050;

per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono dotarsi entro il 2050 di misure tese a raggiungere l'obiettivo di lungo termine relativo alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'Unione;

nella comunicazione sul *Green Deal* (COM(2019)640), oltre a preannunciare l'ulteriore revisione al rialzo dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la Commissione europea precisa che applicherà rigorosamente la normativa relativa alla prestazione energetica

nel settore dell'edilizia, a partire da una valutazione delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri;

nell'ambito del *Green Deal*, la Commissione inoltre preannuncia la possibilità di includere le emissioni degli edifici negli scambi di quote di emissioni, nel contesto di un'azione di più ampio respiro intesa a garantire che i prezzi relativi delle diverse fonti di energia forniscano segnali adeguati per l'efficienza energetica;

nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell'11 marzo 2020 (COM(2020) 98 final), è altresì prospettato l'intendimento della Commissione di varare una nuova strategia generale per un ambiente edificato sostenibile volta, per un verso, a garantire la coerenza tra i settori strategici interessati (clima, efficienza energetica e delle risorse, gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione, accessibilità, digitalizzazione e competenze) e, per l'altro, a promuovere i principi di circolarità lungo l'intero ciclo di vita degli edifici;

segnalato che:

la Commissione europea, nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dalla direttiva (UE) 2018/844 (d'ora in avanti « direttiva »), ha adottato la raccomandazione (UE) n. 2019/786, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici e la raccomandazione n. 2019/1019, del 7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici;

nella relazione illustrativa il Governo specifica che lo schema di decreto è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea in tali raccomandazioni;

osservato che:

l'articolo 5 dello schema introduce un nuovo articolo 3-*bis* nel D.Lgs. n. 192/2005, che disciplina la Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco im-

mobiliare nazionale, che diventa parte integrante del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC);

il PNIEC italiano, presentato alla Commissione europea a gennaio 2020, già illustra, in attesa del recepimento della direttiva, alcuni dati della nuova Strategia italiana di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare;

tra i contenuti specifici della Strategia, che ricalcano quelli elencati nell'articolo 1, punto 2), della direttiva 2018/844/UE, si prevede l'introduzione del sistema facoltativo di « passaporto » di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-*bis* della direttiva 2010/31/UE;

l'articolo 6 dello schema demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità per l'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, sulla base di alcuni criteri ivi elencati nell'ambito dei quali si prevede che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica, mentre la direttiva fa riferimento ad un « numero minimo » di punti di ricarica;

la direttiva demanda agli Stati membri il compito di facilitare l'accesso a meccanismi appropriati per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica: a tale proposito, l'articolo 7 dello schema attribuisce all'ENEA e al Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) il compito di predisporre congiuntamente, e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, un rapporto contenente proposte finalizzate a introdurre tali previsioni;

l'articolo 8 dello schema prevede che per l'istituzione del Portale nazionale

sulla prestazione energetica degli edifici è stanziata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, cui si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo

41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
Comunicazioni del presidente .....	56

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17.45 alle 17.55.

**La seduta comincia alle 17.55.**

#### Comunicazioni del presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione svolga un approfondimento sulla gestione dei rifiuti collegata alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19.

Comunica inoltre che il termine per la presentazione di proposte di modifica e di osservazioni alla proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria, da ultimo fissato all'11 marzo scorso, è prorogato a martedì 12 maggio 2020.

**La seduta termina alle 18.**



# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	57
Audizione dell'Avv. Massimiliano Cesare, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, del Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato di Mediocredito centrale, e del Dott. Pierpaolo Brunozzi, Responsabile Business Unit Strumenti di garanzia e agevolazioni di Mediocredito centrale, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	57

#### AUDIZIONI

*Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione dell'Avv. Massimiliano Cesare, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, del Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato di Mediocredito centrale, e del Dott. Pierpaolo Brunozzi, Responsabile Business Unit Strumenti di**

**garanzia e agevolazioni di Mediocredito centrale, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Dott. Bernardo Mattarella, *Amministratore Delegato di Mediocredito centrale*, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Bernardo MATTARELLA, *Amministratore Delegato di Mediocredito centrale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Daniele PESCO (M5S), Alberto BAGNAI (L-SP-PS d'AZ), Luciano D'ALFONSO (PD), Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più riprese, Elio LANNUTTI (M5S), Laura BOTTICI (M5S) e i deputati Sestino GIACOMONI (FI), Felice Maurizio D'ET-

TORRE (FI), a più riprese, Franco VAZIO (PD), a più riprese, ai quali risponde Bernardo MATTARELLA, *Amministratore Delegato di Mediocredito centrale*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione che sarà inviata dal Mediocredito centrale sia allegata al resoconto steno-

grafico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.	3
Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) .....	3
Audizione del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Paolo Savona .....	3
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro .....	3
Audizione di rappresentanti della CIA, Coldiretti e Confagricoltura .....	3

### IV Difesa

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Rilievi deliberati)</i> .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	8
DL 23/2020: misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ....	8
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	12

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione .....	13
D.L. n. 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute	

e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	21
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	23
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	24
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	27
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	26
ALLEGATO 3 ( <i>Rilievi approvati dalla Commissione</i> ) .....	31
<b>XII Affari sociali</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
ERRATA CORRIGE .....	34
<b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	49
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
Comunicazioni del presidente .....	56
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	57

Audizione dell'Avv. Massimiliano Cesare, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, del Dott. Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato di Mediocredito centrale, e del Dott. Pierpaolo Brunozzi, Responsabile Business Unit Strumenti di garanzia e agevolazioni di Mediocredito centrale, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	57
--	----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0099680\*